



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"
DI RIFERIMENTO REGIONALE DI 3° LIVELLO PER L'EMERGENZA
Via Messina 829 – 95126 Catania
Servizio Prevenzione e Protezione

Gestione in sicurezza dei cantieri temporanei o mobili

(D.lgs. 494/96, D.lgs.528/99)

EDIZIONE APRILE 2006

PROCEDURA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Tale procedura si applica nel caso in cui l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" commissioni l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile soggetti all'applicazione del D.lgs. 494/96 e succ. modif..

L'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, deve designare il **coordinatore per la progettazione** e prima dell'affidamento dei lavori, il **coordinatore per la esecuzione**, nei seguenti casi (art. 3 del D.lgs. 494/96):

1. cantieri in presenza, anche non contemporanea, di più imprese ed entità dei lavori /200 uomini- giorno;
2. cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese e rischi particolari di cui all'allegato II del D.Lgs. 494/96;
3. cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono, per effetto i varianti in corso d'opera, in una delle due categorie precedenti. In tale caso, l'Azienda non deve più nominare il coordinatore per la progettazione, ma soltanto quello per l'esecuzione che, però ha l'onere suppletivo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, facendo esclusivo riferimento soltanto alle opere non ancora eseguite all'atto della nomina. In questo caso l'Azienda autorizza l'accesso in cantiere delle "altre" imprese esecutrici soltanto dopo la nomina del coordinatore per l'esecuzione e l'avvenuta predisposizione, da parte di quest'ultimo, degli atti di competenza.

La designazione dei coordinatori per la sicurezza non esonera l'Azienda dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi conferiti a tali figure professionali.

L'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Si considera "trasmissione" la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto (art. 13 D.Lgs. 494/96).

L'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa (atr. 3 del D.L.gs 494/96, così come modificato dall'art. 86 del D.L.gs 276/03):

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distintamente per qualifiche, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) chiede il certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e dall'Istituto Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse

Edili le quali stipulano apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. (DURC).

La verifica del possesso dei suddetti requisiti da parte dell'impresa esecutrice è a cura del Responsabile Unico del procedimento, che si avvale, a tale scopo, del Servizio di prevenzione protezione aziendale.

NOTIFICA PRELIMINARE

Nella tabella seguente sono evidenziati i casi in cui l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti la **notifica preliminare** (all. II del D.L.gs. 494/96) ed i casi in cui non è necessario trasmetterla. (art. 11 D.Lgs.494/96).

Numero Imprese Esecutrici	Entità Lavori Uomini - Giorno	Presenza di Rischi Particolari (all.II)	Obbligo Notifica Preliminare
1	<200	SI/NO	NO
1	≥200	SI/NO	SI
>1	<200	NO	NO
>1	<200	SI	SI
>1	≥200	NO	SI

Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Nei casi sopraindicati con i numeri 1, 2, 3, il coordinatore per la progettazione deve redigere il **piano di sicurezza e coordinamento** (PSC). Il PSC è parte integrante del contratto di appalto o di concessione (art. 12 del D.Lgs. 494/96, Art. 31 della L. 109/94 ed art. 41 del D.P.R. 554/99). Pertanto la mancata osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (art.31, 2° comma, della L. 109/94).

Il piano di sicurezza e coordinamento non viene redatto per i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (Art. 12, 6° comma, del D.Lgs. 494/96).

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Ogni impresa appaltatrice dei lavori edili o di ingegneria civile deve redigere il **piano operativo di sicurezza** in riferimento al singolo cantiere interessato, quale "valutazione dei

rischi” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche (art. 2, 1° comma lett. f-ter, del D.Lgs 494/96). Il piano operativo di sicurezza è da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto dal D.Lgs. 494/96.

Il piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto o di concessione (art. 31, 2° comma, della L. 109/94). La mancata osservanza delle prescrizioni del piano operativo di sicurezza, pertanto, costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (art.31, 2° comma L. 109/94)

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

L’impresa esecutrice di lavori edili o di ingegneria civile deve redigere un **piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e coordinamento (PSS), quando il PSC non è previsto ai sensi del D.L.gs 494/96 (art.31 della L. 109/94). Tale PSS deve essere redatto entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo è parte integrante del contratto di appalto o di concessione (art. 31 comma 2 L. 109/94). Pertanto la mancata osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza sostitutivo costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (art. 21, 2° comma della L. 109/94).

Il piano operativo di sicurezza ed il piano di sicurezza sostitutivo possono essere espressi in un unico documento.

VALIDAZIONE DEI POS E/O PSS

Le imprese esecutrici trasmettono, ai fini di una prima approvazione, il POS e l’eventuale PSS, prima dell’inizio dei lavori, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", fermo restando gli obblighi di legge a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) stabiliti, a tal proposito, dall’art.5 comma 1 lett. b del D.lgs. 494/96.

VALIDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’art. 30, comma 6°, della L. 109/94 richiede alle stazioni appaltanti, prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, la verifica, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 554/99, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, comma 1 e 2, della legge e la loro conformità alla normativa vigente.

L’art. 35 e l’art. 41, 1° comma del D.P.R. 554/99 stabiliscono che il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante e documento complementare del progetto esecutivo; pertanto la verifica e validazione dovrà riguardare anche il piano di sicurezza e coordinamento.

Gli art. 47 e 48 stabiliscono che il soggetto a cui tali compiti di verifica e validazione sono demandati è il responsabile unico del procedimento, che dovrà pertanto valutare anche il piano di sicurezza e coordinamento, verificandone, quindi, la qualità e la concreta applicabilità durante l’esecuzione dell’opera. Il Responsabile unico del Procedimento si può avvalere, a tale scopo, del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.